



**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(Ente Pubblico Economico - art. 36 Legge. n° 317 del 05 Ottobre 1991)

ORIGINALE



3

Prot. n° **501/08**

Rieti, li **29 Febbraio 2008**

Allegati n°

CF. 80001270570


Risposta a nota prot.

P.IVA 00559490578

Del

Oggetto: **Relazione recante le controdeduzioni alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.**

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE
Geom. Angelo Lanaro



Preg.mo Sig. **ANDREA FERRONI**
Presidente Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Provincia di Rieti

SEDE

Premesso

- che in data 22 novembre 2007, sui quotidiani Il Messaggero e Il Tempo, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Fara in Sabina (RI), e sul sito informatico della Regione Lazio è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo "Opere di urbanizzazione del Nuovo Agglomerato Industriale di Passo Corese" da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, unitamente al deposito degli atti, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.. Inoltre, in data 23 novembre 2007, il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito informatico della Regione Lazio.
- Che in seguito alla pubblicazione di tale avviso sono pervenute le osservazioni sotto riportate.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① • Battocletti Patrizio ② • Società Petrol Fuel S.p.A. • Romanelli Gianluca ed altri • Associazione Sabina Futura ed altri • Battocletti Fabrizio ed altri • Campanelli Paolo • Campanelli Paolo • Battocletti Luisa ed altri • Battocletti Luisa ed altri • Fracapane Ugo ed altri • Torchio Silverio Maria ed altri • Torchio Silverio Maria ed altri • Giagu Daniela ed altri • Tornari Ombretta • Sinceri Fernando • Ambra Renato • Zurzolo Anna • Ugolinelli G.- Della Branca S. | <ul style="list-style-type: none"> Protocollo CNI 2775/07 del 28 dicembre 2007 Protocollo CNI 2726/07 del 17 dicembre 2007 Protocollo CNI 2780/07 del 28 dicembre 2007 Protocollo CNI 2781/07 del 28 dicembre 2007 Protocollo CNI 2774/07 del 28 dicembre 2007 Protocollo CNI 2770/07 del 28 dicembre 2007 Protocollo CNI 2771/07 del 28 dicembre 2007 Protocollo CNI 2776/07 del 28 dicembre 2007 Protocollo CNI 2783/07 del 28 dicembre 2007 Protocollo CNI 2779/07 del 28 dicembre 2007 Protocollo CNI 2772/07 del 28 dicembre 2007 Protocollo CNI 2797/07 del 28 dicembre 2007 Protocollo CNI 2778/07 del 28 dicembre 2007 Protocollo CNI 2700/07 del 13 dicembre 2007 Protocollo CNI 2761/07 del 21 dicembre 2007 Protocollo CNI 2796/07 del 28 dicembre 2007 Protocollo CNI 2773/07 del 28 dicembre 2007 Protocollo CNI 2760/07 del 21 dicembre 2007 |
|---|--|

- Che è pervenuta, altresì, una procura notarile conferita da parte di Silvana Gozzi a favore di Mirella Gozzi.

Si rimette la presente nota che riporta l'esame analitico delle osservazioni pervenute e delle dovute controdeduzioni ai sensi di legge.





ESAME DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

- ①
- Osservazioni presentate da **Battocletti Patrizio** (Protocollo CNI 2775/07 del 28 dicembre 2007), in qualità di proprietario.

Si evidenzia che, alla luce delle osservazioni presentate, il deducente ha richiesto di non approvare il progetto.

Si procede ad esaminare le singole osservazioni pervenute.

1. Si asserisce che il progetto non recepisce le prescrizioni contenute nel Giudizio di Compatibilità Ambientale, espresso con provvedimento 24.9.2007 prot. 164106 della Regione Lazio, Dipartimento del Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile.

CONTRODEDUZIONI:

Il Giudizio di Compatibilità Ambientale è uno degli atti che costituiscono il Progetto Definitivo depositato, le cui prescrizioni, unitamente a quelle esplicitate nei pareri espressi da tutti gli altri Enti intervenuti in Conferenza dei Servizi, debbono intendersi quale parte integrante e sostanziale del progetto definitivo stesso. Gli elaborati, recanti il recepimento delle suddette prescrizioni, verranno modificati prima dell'approvazione definitiva del progetto.

L'osservazione non è accoglibile nelle sue conclusioni recanti la richiesta di non approvare il progetto, ma si può accogliere parzialmente relativamente al recepimento delle prescrizioni del Giudizio di Compatibilità Ambientale prima dell'approvazione definitiva del progetto.

2. Si asserisce che il piano economico allegato al progetto omette totalmente di considerare gli oneri per le espropriazioni delle aree.

CONTRODEDUZIONI:

Il piano economico richiamato nell'osservazione in esame, allegato al progetto definitivo, depositato in Consorzio e messo a disposizione per la presa visione, è quello relativo al costo dei lavori delle Opere di Urbanizzazione (movimenti terra, strade, impianti etc.), mentre i costi sommari previsti per l'acquisizione delle aree ed immobili, sono indicati nei seguenti elaborati di riferimento, depositati in Consorzio unitamente agli altri elaborati del progetto definitivo e messi a disposizione per la presa visione:

- Piano Particellare di Esproprio - planimetria scala 1:2000 (elaborato 00 - G - 01);
- Piano Particellare di Esproprio - elenco Ditte;

Le recenti sentenze della Corte Costituzionale, richiamate nell'osservazione in questione, attengono al computo dell'indennità di esproprio. Questa sarà determinata e corrisposta secondo quanto previsto dal D.P.R. 327/2001, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 89, della Legge n. 244 del 24/12/2007, disposizione quest'ultima che recepisce integralmente i principi contenuti nelle suddette sentenze.

Peraltro, si rappresenta che il quadro economico delle somme da impiegare, comprensivo di quelle necessarie per le espropriazioni, è elemento essenziale del dispositivo di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità, la cui efficacia sarà comunicata ai proprietari degli immobili interessati che ne potranno prendere visione, nei modi previsti dall'art. 17 del D.P.R. 327/2001.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

3. Si asserisce che le caratteristiche del progetto definitivo in corso di approvazione contrastano con le ragioni adottate dal Consiglio Regionale Lazio n. 171 del 25 febbraio 2004 e con le previsioni del Piano Regolatore Territoriale dell'Agglomerato di Fara in Sabina (loc. Passo Corese), approvato con la delibera sopra citata.

In particolare:

- a) si asserisce che la localizzazione dell'area è "inconsueta" ed illogica e nel progetto è stato eliminato il raccordo ferroviario.





CONTRODEDUZIONI:

L'ubicazione dell'area su cui sorgerà l'Agglomerato Industriale di Passo Corese è quella individuata ed indicata nel Piano Regolatore Consortile, che ha avuto un suo autonomo iter di pubblicità ed approvazione (Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 171 del 25/02/2004, pubblicata sul Supplemento Ordinario del Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 14 del 20/05/2004).

Con riferimento alle scelte operate dalla pubblica amministrazione in merito alla localizzazione del sito per la realizzazione dell'area di sviluppo industriale, vale evidenziare che la discrezionalità amministrativa è facoltà di scelta per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato.

L'interesse pubblico da perseguire, nella realtà fattuale, non esiste mai da solo, ma convive, ora confliggendo ora collimando, con altri interessi sia pubblici sia privati.

L'amministrazione, avvalendosi del meccanismo di procedimentalizzazione dell'attività amministrativa, ha acquisito, valutato e parametrato gli interessi pubblici e privati coinvolti, e, nel caso di specie, tra i plurimi interessi pubblici e privati coinvolti nell'azione amministrativa, ha privilegiato la realizzazione del nuovo insediamento industriale nell'area ubicata a nord dell'abitato di Passo Corese.

A tal proposito, vale evidenziare che il collegamento ferroviario di penetrazione all'interno dell'Agglomerato industriale non ha costituito la motivazione principale nell'individuazione del sito.

La scelta del Comune di Fara in Sabina per l'insediamento di un nuovo agglomerato è stata dettata dalla sua posizione prossima alle grandi vie di comunicazione e, come si legge a pag. 74 della Relazione allegata al Piano Regolatore Consortile, l'individuazione dell'area necessaria ha tenuto conto in primo luogo della sua ubicazione rispetto alle strade ed alla ferrovia.

Il possibile collegamento con la ferrovia, menzionato nella relazione citata, costituisce soltanto un parametro di individuazione del sito, da considerarsi subordinato ed ausiliario rispetto al criterio dimensionale utilizzato nella scelta localizzativa operata.

L'area di Passo Corese è ubicata nei pressi di un nodo di grandi vie di comunicazione nord - sud e costa adriatica, di aeroporti, nonché dell'area metropolitana di Roma.

Tali peculiarità dell'area di Passo Corese permangono anche se nel progetto definitivo non compare più il raccordo ferroviario previsto nel PRC a causa del vincolo imposto dal tracciato della nuova linea ferroviaria Passo Corese - Rieti, "infrastruttura strategica" e "prevalente" in quanto inserita nella Legge obiettivo 21/12/2001 n. 443, il cui progetto preliminare è stato approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con Delibera 19/12/2003 n. 124.

Il sistema basato sull'interscambio è, peraltro, considerato attualmente più rapido ed economico, anche in virtù della specifica funzione del polo logistico in questione, che si caratterizza prevalentemente come "City-terminal" al servizio dell'intera area romana, funzionando da punto di scarico dai grossi mezzi di trasporto e carico su mezzi leggeri, più consoni per la distribuzione capillare all'interno dell'area metropolitana.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

b) si asserisce che nel progetto è stato eliminato il previsto svincolo a due livelli.

CONTRODEDUZIONI:

I tracciati stradali del Progetto Definitivo, pur non corrispondendo a quelli graficizzati nella zonizzazione di Piano Regolatore Consortile, debbono considerarsi ad esso conformi in applicazione del secondo comma dell'articolo 19 delle N.T.A. del Piano Regolatore Consortile, che così recita "l'indicazione grafica delle strade e dei nodi ha valore di massima fino alla redazione ed approvazione del Progetto Esecutivo che deve intendersi come parte integrante del Piano Regolatore".

In particolare, il previsto svincolo su due livelli in corrispondenza dell'incrocio con la S.R. 313 non si è potuto realizzare, in quanto le rampe di raccordo andavano ad interferire con un'area di interesse archeologico contenente i resti di una villa romana.

Peraltro, il nuovo progetto della Bretella di collegamento tra la S.S. 4 dir e S.R. 313 con inserimento della rotatoria a raso in corrispondenza dell'incrocio con la S.R. 313 è stato individuato durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi in accoglimento delle richieste dei Comuni di Fara in Sabina e Montelibretti ("...inglobare in un unico sistema rotatorio il collegamento tra il nuovo asse viario esterno, la S.R. 313 e l'asse viario interno all'Agglomerato industriale ..." pag. 4 del Parere Comune di Fara in Sabina).

Tale nuova soluzione, sottoposta alle opportune verifiche, ha ricevuto parere positivo anche da parte del Settore Viabilità della Provincia di Rieti e dall'ASTRAL.





L'osservazione, pertanto, è respinta.

c) si asserisce che:

- (1) il progetto trasforma radicalmente la struttura dell'asse viario principale sostituendo le due carreggiate distanziate 50 metri con un asse viario unitario;
- (2) il progetto prevede una nuova viabilità principale di attraversamento dell'Agglomerato (c.d. Asse Principale n. 2), assolutamente non prevista dal Piano Regolatore Territoriale, con nuovo accesso "a goccia", posto illegittimamente al di fuori del perimetro del P.R.T.

CONTRODEDUZIONI:

I tracciati stradali del Progetto Definitivo, pur non corrispondendo a quelli graficizzati nella zonizzazione di Piano Regolatore Consortile, debbono considerarsi ad esso conformi in applicazione del secondo comma dell'articolo 19 delle N.T.A. del Piano Regolatore Consortile, che così recita "l'indicazione grafica delle strade e dei nodi ha valore di massima fino alla redazione ed approvazione del Progetto Esecutivo che deve intendersi come parte integrante del Piano Regolatore".

Peraltro, l'accoglimento della proposta di "valutare una diversa soluzione che costeggiando il Fosso Figorone realizzasse l'innesto con la S.R. 313 in un tratto di piena visibilità" (pag. 5 Parere del Comune di Fara in Sabina) consentirà, nel progetto definitivo in approvazione, l'eliminazione dello svincolo a goccia, con spostamento ed immissione dell'Asse 2, in una zona di maggiore visibilità. I relativi elaborati di progetto verranno modificati in sede di approvazione del progetto definitivo.

L'osservazione, pertanto, è respinta, con l'unica eccezione costituita dall'osservazione accoglibile relativa all'immissione dell'Asse 2 sulla S.R. 313.

d) si asserisce che il progetto non tiene conto dei vincoli di inedificabilità imposti dalla Determinazione del Dipartimento del Territorio n. 137 del 10/02/2003 e dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 171 del 25/02/2004.

CONTRODEDUZIONI:

I vincoli di inedificabilità di cui all'osservazione in esame sono stati superati dai seguenti pareri resi in sede di Conferenza dei Servizi ed allegati al progetto definitivo:

- Parere Area 05 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale del 15/06/2006;
- Parere Area " 2S / 05 " - Difesa del Suolo della regione Lazio del 30/03/2006;
- Parere VII SETTORE - Difesa del Suolo - Risorse Idriche - Agricoltura della Provincia di Rieti del 02/10/2006;
- Parere AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE del 06/04/2006;
- Parere ARDIS Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo del 08/11/2005.
- Parere Area 05 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale del 3 maggio 2007, appositamente richiesto dall'AREA VIA, in sede di rilascio del parere di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

e) si asserisce che il progetto prevede la realizzazione di un numero limitato di "macro-lotti".


CONTRODEDUZIONI:

Esaminando la "Planimetria Lotti", allegata al progetto definitivo, si può facilmente constatare una presenza diffusa di scarpate, quale elemento di separazione tra le aree spianate.

I dislivelli tra i vari lotti variano da pochi metri ad un massimo di 14 metri (Lotti 31 - 32), in armonia con l'orografia del terreno e nell'ottica del bilanciamento delle terre (sterro - riporto).

Il paesaggio collinare attuale, caratterizzato da notevoli dislivelli ed enormi sbancamenti dovuti alle attività estrattive pregresse e/o ancora in corso, si presenta quale risultato finale di vari e consistenti rimaneggiamenti del terreno e risulta, pertanto, fortemente antropizzato.

La presenza delle scarpate di progetto, protette dalle alberature previste, pur comportando un'alterazione del paesaggio "necessaria e conseguente" alla diversa utilizzazione del suolo, così come prevista nel Piano Regolatore





Consortile, consente di rimodellare il terreno mitigando l'impatto visivo dei costruendi edifici, attraverso la schermatura delle alberature.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

f) si asserisce che l'asse viario principale denominato "Asse n. 1", previsto nel progetto, verrebbe a creare una vera e propria diga che ostruirebbe tre compluvi naturali.

CONTRODEDUZIONI:

L'asse n.1, con origine nella rotatoria "a raso" in corrispondenza della S.R. 313, si sviluppa longitudinalmente, lungo l'intero Agglomerato, seguendo l'andamento del terreno e consentendo l'innesto della viabilità secondaria di ingresso ai lotti laterali.

Osservando la planimetria, il profilo e soprattutto le sezioni trasversali associate all'asse n. 1 della viabilità interna, si nota come il nastro stradale si adagi tra le ondulazioni del sito, ottimizzando di volta in volta l'eccesso di scavi o di riporti, pur adempiendo alla sua funzione principale di raccogliere gli accessi ai lotti in cui è stata divisa l'area industriale e di dividersi nei suoi rami secondari di più profonda penetrazione.

Non esistono dunque barriere idrauliche o dighe che ostacolano il libero deflusso delle acque meteoriche.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

g) si asserisce che il progetto non prevede un adeguato studio della rete di smaltimento delle acque meteoriche.

CONTRODEDUZIONI:

A servizio del rimodellamento del sito, richiesto per l'insediamento di attività produttive e di logistica, era ineludibile la ricalibratura della rete di regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche ed il trattamento delle acque ad uso civile ed industriale.

Si è, a tal proposito prevista, una regimentazione idraulica integrata e globale di tutto il territorio, con adduzione delle acque a disoleatori, ad impianti di depurazione privati, di pertinenza dei singoli lotti, e/o al costruendo depuratore consortile, con recapito finale nel fiume Tevere.

Il sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque è stato articolato in tre reti principali, ma integrate:

- Rete di smaltimento delle acque di piattaforma;
- Rete di raccolta delle acque bianche e delle acque nere provenienti dai singoli insediamenti;
- Rete di raccolta delle acque meteoriche afferenti ad aree verdi e quindi direttamente recapitabili ai ricettori naturali finali senza preventivo trattamento.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

h) si asserisce che il progetto in esame non consente alcun utile ed effettivo sistema di intermodalità.

CONTRODEDUZIONI:


L'Agglomerato di Passo Corese non è nato come "centro intermodale" e non si propone alcuna forma di intermodalità, essendo basato, esclusivamente, sull'interscambio gomma-gomma.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

i) si asserisce che l'attuazione del progetto comporterebbe un macroscopico aggravio delle condizioni di viabilità.

CONTRODEDUZIONI:

Il progetto del nuovo agglomerato industriale è funzionalmente connesso alla nuova bretella di raccordo tra la S.S. n4/dir "Via salaria" e la S.R. 313 attraverso la rimodellazione della nuova rotatoria sulla S.R. 313 la cui geometria, determinata secondo il D.M. del 5 novembre 2001, risulta idonea allo smaltimento del traffico derivante dal volume standard in percorrenza sulla S.R. 313 e da quello previsto sulla nuova arteria a servizio dell'area industriale.





Si osserva che la nuova bretella diviene determinante nel momento in cui inizieranno le attività industriali ed artigianali all'interno dell'agglomerato in quanto si ottiene, in tal modo, la deviazione del traffico interessante l'agglomerato industriale senza alcun aggravio sul tessuto urbano di Passo Corese.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

- 2
- Osservazioni presentate dalla **Società Petrol Fuel S.p.A.** (Protocollo CNI 2726/07 del 17 dicembre 2007)

La deducente è proprietaria di un'area, sita nel Comune di Fara in Sabina, frazione di Passo Corese, via Ternana - S.R. 313 al Km 3+ 200, nell'ambito della quale insiste un impianto di distribuzione carburante. La suddetta area è interessata dalla creazione di uno svincolo "a goccia" tra la S.R. 313 e l'Asse viario n. 2 del realizzando Agglomerato industriale.

La deducente chiede che il progetto non venga approvato ovvero, in via subordinata, che venga ripristinata la previsione viaria contenuta nel vigente P.R.T. del Consorzio, con eliminazione dell'Asse viario n. 2, o, in estremo subordine, deviazione dello stesso in guisa da non compromettere l'impianto della deducente.

Si procede, pertanto, ad esaminare le singole osservazioni pervenute da parte della deducente.

1. Si asserisce che le caratteristiche del progetto definitivo in corso di approvazione contrastano con le ragioni addotte dal Consiglio Regionale Lazio n. 171 del 25 febbraio 2004 e con le previsioni del Piano Regolatore Territoriale dell'Agglomerato di Fara in Sabina (loc. Passo Corese), approvato con la delibera sopra citata.

In particolare:

a) si asserisce che la localizzazione dell'area è "inconsueta" ed illogica e nel progetto è stato eliminato il raccordo ferroviario.

CONTRODEDUZIONI:

L'ubicazione dell'area su cui sorgerà l'Agglomerato Industriale di Passo Corese è quella individuata ed indicata nel Piano Regolatore Consortile, che ha avuto un suo autonomo iter di pubblicità ed approvazione (Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n. 171 del 25/02/2004, pubblicata sul Supplemento Ordinario del Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 14 del 20/05/2004).

Con riferimento alle scelte operate dalla pubblica amministrazione in merito alla localizzazione del sito per la realizzazione dell'area di sviluppo industriale, vale evidenziare che la discrezionalità amministrativa è facoltà di scelta per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato.

L'interesse pubblico da perseguire, nella realtà fattuale, non esiste mai da solo, ma convive, ora confliggendo ora collimando, con altri interessi sia pubblici sia privati.

L'amministrazione, avvalendosi del meccanismo di procedimentalizzazione dell'attività amministrativa, ha acquisito, valutato e parametrato gli interessi pubblici e privati coinvolti, e, nel caso di specie, tra i plurimi interessi pubblici e privati coinvolti nell'azione amministrativa, ha privilegiato la realizzazione del nuovo insediamento industriale nell'area ubicata a nord dell'abitato di Passo Corese.


A tal proposito, vale evidenziare che il collegamento ferroviario di penetrazione all'interno dell'Agglomerato industriale non ha costituito la motivazione principale nell'individuazione del sito.

La scelta del Comune di Fara in Sabina per l'insediamento di un nuovo agglomerato è stata dettata dalla sua posizione prossima alle grandi vie di comunicazione e, come si legge a pag. 74 della Relazione allegata al Piano Regolatore Consortile, l'individuazione dell'area necessaria ha tenuto conto in primo luogo della sua ubicazione rispetto alle strade ed alla ferrovia.

Il possibile collegamento con la ferrovia, menzionato nella relazione citata, costituisce soltanto un parametro di individuazione del sito, da considerarsi subordinato ed ausiliario rispetto al criterio dimensionale utilizzato nella scelta localizzativa operata.

L'area di Passo Corese è ubicata nei pressi di un nodo di grandi vie di comunicazione nord - sud e costa adriatica, di aeroporti, nonché dell'area metropolitana di Roma.

Tali peculiarità dell'area di Passo Corese permangono anche se nel progetto definitivo non compare più il raccordo ferroviario previsto nel PRC a causa del vincolo imposto dal tracciato della nuova linea ferroviaria Passo Corese - Rieti, "infrastruttura strategica" e "prevalente" in quanto inserita nella Legge obiettivo 21/12/2001, n. 443, il cui progetto preliminare è stato approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con Delibera 19/12/2003, n. 124.





Il sistema basato sull'interscambio è, peraltro, considerato attualmente più rapido ed economico, anche in virtù della specifica funzione del polo logistico in questione, che si caratterizza prevalentemente come "City-terminal" al servizio dell'intera area romana, funzionando da punto di scarico dai grossi mezzi di trasporto e carico su mezzi leggeri, più consoni per la distribuzione capillare all'interno dell'area metropolitana.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

b) si asserisce che nel progetto è stato eliminato il previsto svincolo a due livelli.

CONTRODEDUZIONI:

I tracciati stradali del Progetto Definitivo, pur non corrispondendo a quelli graficizzati nella zonizzazione di Piano Regolatore Consortile, debbono considerarsi ad esso conformi in applicazione del secondo comma dell'articolo 19 delle N.T.A. del Piano Regolatore Consortile, che così recita "l'indicazione grafica delle strade e dei nodi ha valore di massima fino alla redazione ed approvazione del Progetto Esecutivo che deve intendersi come parte integrante del Piano Regolatore".

In particolare, il previsto svincolo su due livelli in corrispondenza dell'incrocio con la S.R. 313 non si è potuto realizzare, in quanto le rampe di raccordo andavano ad interferire con un'area di interesse archeologico contenente i resti di una villa romana.

Peraltro, il nuovo progetto della Bretella di collegamento tra la S.S. 4 dir e S.R. 313 con inserimento della rotatoria a raso in corrispondenza dell'incrocio con la S.R. 313 è stato individuato durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi in accoglimento delle richieste dei Comuni di Fara in Sabina e Montelibretti (".....inglobare in un unico sistema rotatorio il collegamento tra il nuovo asse viario esterno, la S.R. 313 e l'asse viario interno all'Agglomerato industriale" pag. 4 del Parere Comune di Fara in Sabina).

Tale nuova soluzione, sottoposta alle opportune verifiche, ha ricevuto parere positivo anche da parte del Settore Viabilità della Provincia di Rieti e dall'ASTRAL.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

c) si asserisce che:

- (1) il progetto trasforma radicalmente la struttura dell'asse viario principale sostituendo le due carreggiate distanziate 50 metri con un asse viario unitario;
- (2) il progetto prevede una nuova viabilità principale di attraversamento dell'Agglomerato (c.d. Asse Principale n. 2) assolutamente non prevista dal Piano Regolatore Territoriale.

CONTRODEDUZIONI:

I tracciati stradali del Progetto Definitivo, pur non corrispondendo a quelli graficizzati nella zonizzazione di Piano Regolatore Consortile, debbono considerarsi ad esso conformi in applicazione del secondo comma dell'articolo 19 delle N.T.A. del Piano Regolatore Consortile, che così recita "l'indicazione grafica delle strade e dei nodi ha valore di massima fino alla redazione ed approvazione del Progetto Esecutivo che deve intendersi come parte integrante del Piano Regolatore".


L'osservazione, pertanto, è respinta.

d) si asserisce che il progetto non tiene conto dei vincoli di inedificabilità imposti dalla Determinazione del Dipartimento del Territorio n. 137 del 10/02/2003 e dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 171 del 25/02/2004.

CONTRODEDUZIONI:

I vincoli di inedificabilità di cui all'osservazione in esame sono stati superati dai seguenti pareri resi in sede di Conferenza dei Servizi ed allegati al progetto definitivo:

- Parere Area 05 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale del 15/06/2006;
- Parere Area " 2S / 05 " - Difesa del Suolo della regione Lazio del 30/03/2006;
- Parere VII SETTORE - Difesa del Suolo - Risorse Idriche - Agricoltura della Provincia di Rieti del 02/10/2006;
- Parere AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE del 06/04/2006;
- Parere ARDIS Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo del 08/11/2005;





- Parere Area 05 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale del 3 maggio 2007, appositamente richiesto dall'AREA VIA, in sede di rilascio del parere di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

e) si asserisce che il progetto prevede la realizzazione del primo segmento del nuovo tronco viario denominato "Asse 2" e della immissione del medesimo sulla S.R. 313 in Località Ponte d'Armi, proprio in corrispondenza dell'area di proprietà del deducente.

CONTRODEDUZIONI:

L'accoglimento della proposta, avanzata in Conferenza dei Servizi, di "valutare una diversa soluzione che costeggiando il Fosso Figorone realizzasse l'innesto con la S.R. 313 in un tratto di piena visibilità" (pag. 5 del Parere reso dal Comune di Fara in Sabina) ha spostato l'immissione dell'Asse 2 sulla S.R. 313, in un punto lontano dall'area di proprietà del deducente, in una zona di maggiore visibilità e con l'eliminazione dello svincolo a goccia. I relativi elaborati di progetto verranno modificati in sede di approvazione del progetto definitivo.

L'osservazione, pertanto, è accoglibile.

f) si asserisce che il progetto prevede realizzazione di un numero limitato di "macro-lotti".

CONTRODEDUZIONI:

Esaminando la "Planimetria Lotti", allegata al progetto depositato, si può facilmente constatare una presenza diffusa di scarpate, quale elemento di separazione tra le aree spianate.

I dislivelli tra i vari lotti variano da pochi metri ad un massimo di 14 metri (Lotti 31 - 32), in armonia con l'orografia del terreno e nell'ottica del bilanciamento delle terre (sterro - riporto).

Il paesaggio collinare attuale, caratterizzato da notevoli dislivelli ed enormi sbancamenti dovuti alle attività estrattive pregresse e/o ancora in corso, si presenta quale risultato finale di vari e consistenti rimaneggiamenti del terreno e risulta, pertanto, fortemente antropizzato.

La presenza delle scarpate di progetto, protette dalle alberature previste, pur comportando un'alterazione del paesaggio "necessaria e conseguente" alla diversa utilizzazione del suolo, così come prevista nel Piano Regolatore Consortile, consente di rimodellare il terreno mitigando l'impatto visivo dei costruendi edifici, attraverso la schermatura delle alberature.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

g) si asserisce che l'asse viario principale denominato "Asse n. 1", previsto nel progetto, verrebbe a creare una vera e propria diga che ostruirebbe tre compluvi naturali.

CONTRODEDUZIONI:

L'asse n. 1, con origine nella rotatoria "a raso" in corrispondenza della S.R. 313, si sviluppa longitudinalmente, lungo l'intero Agglomerato, seguendo l'andamento del terreno e consentendo l'innesto della viabilità secondaria di ingresso ai lotti laterali.

Osservando la planimetria, il profilo e soprattutto le sezioni trasversali associate all'asse n. 1 della viabilità interna, si nota come il nastro stradale si adagi tra le ondulazioni del sito, ottimizzando di volta in volta l'eccesso di scavi o di riporti, pur adempiendo alla sua funzione principale di raccogliere gli accessi ai lotti in cui è stata divisa l'area industriale e di dividersi nei suoi rami secondari di più profonda penetrazione.

Non esistono dunque barriere idrauliche o dighe che ostacolano il libero deflusso delle acque meteoriche.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

h) si asserisce che il progetto non prevede un adeguato studio della rete di smaltimento delle acque meteoriche.

CONTRODEDUZIONI:

A servizio del rimodellamento del sito, richiesto per l'insediamento di attività produttive e di logistica, era ineludibile la ricalibratura della rete di regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche ed il trattamento delle acque ad



uso civile ed industriale.

Si è, a tal proposito, prevista una regimentazione idraulica integrata e globale di tutto il territorio, con adduzione delle acque a disoleatori, ad impianti di depurazione privati, di pertinenza dei singoli lotti, e/o al costruendo depuratore consortile, con recapito finale nel fiume Tevere.

Il sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque è stato articolato in tre reti principali, ma integrate:

- Rete di smaltimento delle acque di piattaforma;
- Rete di raccolta delle acque bianche e delle acque nere provenienti dai singoli insediamenti;
- Rete di raccolta delle acque meteoriche afferenti ad aree verdi e quindi direttamente recapitabili ai ricettori naturali finali senza preventivo trattamento.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

i) si asserisce che il progetto in esame non consente alcun utile ed effettivo sistema di intermodalità.

CONTRODEDUZIONI:

L'Agglomerato di Passo Corese non è nato come "centro intermodale" e non si propone alcuna forma di intermodalità, essendo basato, esclusivamente, sull'interscambio gomma-gomma.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

l) si asserisce che l'attuazione del progetto comporterebbe un macroscopico aggravio delle condizioni di viabilità.

CONTRODEDUZIONI:

Il progetto del nuovo agglomerato industriale è funzionalmente connesso alla nuova bretella di raccordo tra la S.S. n4/dir "Via salaria" e la S.R. 313 attraverso la rimodellazione della nuova rotatoria sulla S.R. 313 la cui geometria, determinata secondo il D.M. del 5 novembre 2001, risulta idonea allo smaltimento del traffico derivante dal volume standard in percorrenza sulla S.R. 313 e da quello previsto sulla nuova arteria a servizio dell'area industriale.

Si osserva che la nuova bretella diviene determinante nel momento in cui inizieranno le attività industriali ed artigianali all'interno dell'agglomerato in quanto si ottiene, in tal modo, la deviazione del traffico interessante l'agglomerato industriale senza alcun aggravio sul tessuto urbano di Passo Corese.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

m) si asserisce che il progetto non recepisce le prescrizioni contenute nel Giudizio di Compatibilità Ambientale, espresso con provvedimento 24.9.2007 prot. 164106 della Regione Lazio, Dipartimento del Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile.

CONTRODEDUZIONI:

Il Giudizio di Compatibilità Ambientale è uno degli atti che costituiscono il Progetto Definitivo, le cui prescrizioni, unitamente a quelle esplicitate nei pareri espressi da tutti gli altri Enti intervenuti in Conferenza dei Servizi, debbono intendersi quale parte integrante e sostanziale del progetto definitivo stesso. Gli elaborati, recanti il recepimento delle suddette prescrizioni, verranno modificati prima dell'approvazione del progetto definitivo.

L'osservazione si può, pertanto, accogliere relativamente al recepimento delle prescrizioni del Giudizio di Compatibilità Ambientale prima dell'approvazione definitiva del progetto.

n) si asserisce che il piano economico allegato al progetto omette totalmente di considerare fra i costi del progetto gli oneri per le espropriazioni delle aree.

CONTRODEDUZIONI:

Il piano economico richiamato nell'osservazione in esame, allegato al progetto definitivo, depositato in Consorzio e messo a disposizione per la presa visione, è quello relativo al costo dei lavori delle Opere di Urbanizzazione (movimenti terra, strade, impianti etc.), mentre i costi sommari previsti per l'acquisizione delle aree ed immobili, sono





indicati nei seguenti elaborati di riferimento, depositati in Consorzio unitamente agli altri elaborati del progetto definitivo e messi a disposizione per la presa visione:

- Piano Particellare di Esproprio – planimetria scala 1:2000 (elaborato 00 – G – 01);
- Piano Particellare di Esproprio - elenco Ditte;

Le recenti sentenze della Corte Costituzionale, richiamate nell'osservazione in questione, attingono al computo dell'indennità di esproprio. Questa sarà determinata e corrisposta secondo quanto disposto dal D.P.R. 327/2001, come da ultimo modificato dall' art. 2, comma 89, della Legge n. 244 del 24/12/2007, normativa quest'ultima che recepisce integralmente i principi contenuti nelle suddette sentenze.

Peraltro, si rappresenta che il quadro economico delle somme da impiegare, comprensivo di quelle necessarie per le espropriazioni, è elemento essenziale del dispositivo di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità, la cui efficacia sarà comunicata ai proprietari degli immobili interessati che ne potranno prendere visione, nei modi previsti dall'art. 17 del D.P.R. 327/2001.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

o) si asserisce che la eventuale attuazione del progetto comporterebbe la totale eliminazione dell'impianto di distribuzione carburante della deducente società Petrol Fuel S.p.A., perché l'area di sedime verrebbe attraversata dallo svincolo fra l'Asse 2 e la S.R. 313.

CONTRODEDUZIONI:

Con specifico riferimento all'osservazione presentata dalla deducente., la quale paventa la totale eliminazione dell'impianto situato sull'area di proprietà della stessa, si sottolinea, come già evidenziato al precedente punto e), che tale timore non ha alcuna ragion d'essere, in quanto l'innesto dell'Asse n. 2 con la S.R. 313 non interessa l'area della società osservante e, pertanto, l'impianto di distribuzione carburante non subirà alcun pregiudizio dall'attuazione del progetto definitivo.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

- Osservazioni presentate dai Sigg. **Romanelli Gianluca, Romeo Carolina, Meschini Adriana, Meschini Enio** (Protocollo CNI 2780/07 del 28 dicembre 2007)

I deducenti risiedono con le loro famiglie nei fabbricati posti nei pressi del distributore di carburanti.

Si evidenzia che, alla luce delle osservazioni presentate, i deducenti hanno richiesto che il progetto definitivo, così come è stato redatto, non ottenga l'approvazione equivalente a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001 e, quindi, non venga avviata la procedura espropriativa.

Si procede, pertanto, ad esaminare le singole osservazioni pervenute da parte dei deducenti.


Si asserisce che l'Asse c.d. n.2 si attesta alla S.R. 313 in corrispondenza del distributore, mediante innesto a "goccia": tale innesto non risponde ai requisiti di visibilità di cui al DM 05/11/2001 e preclude inequivocabilmente l'attuale accesso alle abitazioni dei deducenti, compromettendone l'ingresso.

CONTRODEDUZIONI:

I tracciati stradali del Progetto Definitivo, pur non corrispondendo a quelli graficizzati nella zonizzazione di Piano Regolatore Consortile, debbono considerarsi ad esso conformi in applicazione del secondo comma dell'articolo 19 delle N.T.A. del Piano Regolatore Consortile, che così recita "l'indicazione grafica delle strade e dei nodi ha valore di massima fino alla redazione ed approvazione del Progetto Esecutivo che deve intendersi come parte integrante del Piano Regolatore".

Peraltro, l'accoglimento della proposta di "valutare una diversa soluzione che costeggiando il Fosso Figorone realizzasse l'innesto con la S.R. 313 in un tratto di piena visibilità" (pag. 5 Parere del Comune di Fara in Sabina) consentirà, nel progetto definitivo in approvazione, l'eliminazione dello svincolo a goccia, con spostamento ed immissione dell'Asse 2, in una zona di maggiore visibilità. I relativi elaborati di progetto verranno modificati in sede di approvazione del progetto definitivo.

L'osservazione, pertanto, è accoglibile.





- Osservazioni presentate da Associazione Sabina Futura, Associazione Culturale Germogli, Associazione Sabina Nostra, Associazione La Sabina Territorio e Ambiente, Lega Ambiente – Circolo Bassa Sabina (Protocollo CNI 2781/07 del 28 dicembre 2007)

Si evidenzia che, alla luce delle osservazioni presentate, i deducenti hanno richiesto che il progetto definitivo non ottenga l'approvazione.

Si procede, pertanto, ad esaminare le singole osservazioni pervenute da parte dei deducenti.

1. si asserisce che le caratteristiche del progetto definitivo in corso di approvazione contrastano con le ragioni addotte dal Consiglio Regionale Lazio n. 171 del 25 febbraio 2004 e con le previsioni del Piano Regolatore Territoriale dell'Agglomerato di Fara in Sabina (loc. Passo Corese), approvato con la delibera sopra citata.

In particolare:

- a) si asserisce che il progetto elimina gli svincoli a due livelli.**

CONTRODEDUZIONI:

I tracciati stradali del Progetto Definitivo, pur non corrispondendo a quelli graficizzati nella zonizzazione di Piano Regolatore Consortile, debbono considerarsi ad esso conformi in applicazione del secondo comma dell'articolo 19 delle N.T.A. del Piano Regolatore Consortile, che così recita "l'indicazione grafica delle strade e dei nodi ha valore di massima fino alla redazione ed approvazione del Progetto Esecutivo che deve intendersi come parte integrante del Piano Regolatore".

In particolare, il previsto svincolo su due livelli in corrispondenza dell'incrocio con la S.R. 313 non si è potuto realizzare, in quanto le rampe di raccordo andavano ad interferire con un'area di interesse archeologico contenente i resti di una villa romana.

Pertanto, il nuovo progetto della Bretella di collegamento tra la S.S. 4 dir e S.R. 313 con inserimento della rotatoria a raso in corrispondenza dell'incrocio con la S.R. 313 è stato individuato durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi in accoglimento delle richieste dei Comuni di Fara in Sabina e Montelibretti ("...inglobare in un unico sistema rotatorio il collegamento tra il nuovo asse viario esterno, la S.R. 313 e l'asse viario interno all'Agglomerato industriale ..." pag. 4 del Parere Comune di Fara in Sabina).

Tale nuova soluzione, sottoposta alle opportune verifiche, ha ricevuto parere positivo anche da parte del Settore Viabilità della Provincia di Rieti e dall'ASTRAL.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

b) si asserisce che:


- (1) **il progetto trasforma radicalmente la struttura dell'asse viario principale sostituendo le due carreggiate distanziate 50 metri con un asse viario unitario;**
- (2) **il progetto prevede una viabilità secondaria (c.d. Asse n. 2), assolutamente non prevista dal Piano Regolatore Territoriale, con nuovo accesso "a goccia", posto illegittimamente al di fuori del perimetro del P.R.T.**

CONTRODEDUZIONI:

I tracciati stradali del Progetto Definitivo, pur non corrispondendo a quelli graficizzati nella zonizzazione di Piano Regolatore Consortile, debbono considerarsi ad esso conformi in applicazione del secondo comma dell'articolo 19 delle N.T.A. del Piano Regolatore Consortile, che così recita "l'indicazione grafica delle strade e dei nodi ha valore di massima fino alla redazione ed approvazione del Progetto Esecutivo che deve intendersi come parte integrante del Piano Regolatore".

Pertanto, l'accoglimento della proposta di "valutare una diversa soluzione che costeggiando il Fosso Figorone realizzasse l'innesto con la S.R. 313 in un tratto di piena visibilità" (pag. 5 Parere del Comune di Fara in Sabina) consentirà, nel progetto definitivo in approvazione, l'eliminazione dello svincolo a goccia, con spostamento ed immissione dell'Asse 2, in una zona di maggiore visibilità. I relativi elaborati di progetto verranno modificati in sede di approvazione del progetto definitivo.

L'osservazione, pertanto, è accoglibile.





c) si asserisce che il progetto non tiene conto dei vincoli di inedificabilità imposti dalla Determinazione del Dipartimento del Territorio n. 137 del 10/02/2003 e dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 171 del 25/02/2004.

CONTRODEDUZIONI:

I vincoli di inedificabilità di cui all'osservazione in esame sono stati superati dai seguenti pareri resi in sede di Conferenza dei Servizi ed allegati al progetto definitivo:

- Parere Area 05 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale del 15/06/2006;
- Parere Area " 2S / 05 " – Difesa del Suolo della regione Lazio del 30/03/2006;
- Parere VII SETTORE – Difesa del Suolo – Risorse Idriche –Agricoltura della Provincia di Rieti del 02/10/2006;
- Parere AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE del 06/04/2006;
- Parere ARDIS Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo del 08/11/2005.
- Parere Area 05 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale del 3 maggio 2007, appositamente richiesto dall'AREA VIA, in sede di rilascio del parere di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

d) si asserisce che il fosso Figorone viene intubato con un'unica opera lunga 393 metri.

CONTRODEDUZIONI:

Sul punto, si evidenzia che il progetto definitivo depositato prevede un tratto di tombamento del fosso Figorone di lunghezza pari a circa 393 metri, nel raccordo tra la porzione di fosso esterna all'Agglomerato industriale e quella oggetto di intervento e nei tratti di ingresso ai lotti prospicienti il suddetto fosso.

Peraltro, si evidenzia che il fosso Figorone, attualmente visibile solo per alcuni tratti, sarà ampliato e recuperato in virtù della sua particolare collocazione mediana atta a consentire l'intercettazione e il convogliamento nel fiume Tevere di buona parte delle acque bianche dell'intero Agglomerato.

Nel progetto in approvazione il fosso Figorone sarà totalmente a cielo aperto, ad esclusione dei soli tratti di ingresso ai lotti.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

e) si asserisce che nel progetto viene totalmente eliminato il raccordo ferroviario di penetrazione nell'Agglomerato industriale.

CONTRODEDUZIONI:

L'area in cui sorgerà l'Agglomerato industriale di Passo Corese è ubicata nei pressi di un nodo di grandi vie di comunicazione nord – sud e costa adriatica, di aeroporti, nonché dell'area metropolitana di Roma.

Tali peculiarità permangono anche se nel progetto definitivo non compare più il raccordo ferroviario previsto nel PRC a causa del vincolo imposto dal tracciato della nuova linea ferroviaria Passo Corese – Rieti, "infrastruttura strategica" e "prevalente" in quanto inserita nella Legge obiettivo 21/12/2001 n. 443, il cui progetto preliminare è stato approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con Delibera 19/12/2003, n. 124.

Il sistema basato sull'interscambio è, peraltro, considerato attualmente più rapido ed economico, anche in virtù della specifica funzione del polo logistico in questione, che si caratterizza prevalentemente come "City-terminal" al servizio dell'intera area romana, funzionando da punto di scarico dai grossi mezzi di trasporto e carico su mezzi leggeri, più consoni per la distribuzione capillare all'interno dell'area metropolitana.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

f) si asserisce che il progetto definitivo prevede lo sbancamento completo delle colline per la realizzazione di 46 "macro-lotti".

CONTRODEDUZIONI:

Esaminando la "Planimetria Lotti" allegata al progetto depositato, si può facilmente constatare una presenza diffusa





di scarpate, quale elemento di separazione tra le aree spianate.

I dislivelli tra i vari lotti variano da pochi metri ad un massimo di 14 metri (Lotti 31 - 32), in armonia con l'orografia del terreno e nell'ottica del bilanciamento delle terre (sterro - riporto).

Il paesaggio collinare attuale, caratterizzato da notevoli dislivelli ed enormi sbancamenti dovuti alle attività estrattive pregresse e/o ancora in corso, si presenta quale risultato finale di vari e consistenti rimaneggiamenti del terreno e risulta, pertanto, fortemente antropizzato.

La presenza delle scarpate di progetto, protette dalle alberature previste, pur comportando un'alterazione del paesaggio "necessaria e conseguente" alla diversa utilizzazione del suolo, così come prevista nel Piano Regolatore Consortile, consente di rimodellare il terreno mitigando l'impatto visivo dei costruendi edifici, attraverso la schermatura delle alberature.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

g) si asserisce che l'andamento altimetrico dell'Asse n. 1 e la realizzazione dei macro-lotti comportano lo sbarramento dei bacini idrografici presenti nell'area.

CONTRODEDUZIONI:

L'asse n.1, con origine nella rotatoria "a raso" in corrispondenza della S.R. 313, si sviluppa longitudinalmente, lungo l'intero Agglomerato, seguendo l'andamento del terreno e consentendo l'innesto della viabilità secondaria di ingresso ai lotti laterali.

Osservando la planimetria, il profilo e soprattutto le sezioni trasversali associate all'asse n. 1 della viabilità interna, si nota come il nastro stradale si adagi tra le ondulazioni del sito, ottimizzando di volta in volta l'eccesso di scavi o di riporti, pur adempiendo alla sua funzione principale di raccogliere gli accessi ai lotti in cui è stata divisa l'area industriale e di dividersi nei suoi rami secondari di più profonda penetrazione.

Non esistono dunque barriere idrauliche o dighe che ostacolino il libero deflusso delle acque meteoriche.

A servizio del rimodellamento del sito, richiesto per l'insediamento di attività produttive e di logistica, era ineludibile la ricalibratura della rete di regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche ed il trattamento delle acque ad uso civile ed industriale.

Si è, a tal proposito, prevista una regimentazione idraulica integrata e globale di tutto il territorio, con adduzione delle acque a disoleatori, ad impianti di depurazione privati, di pertinenza dei singoli lotti, e/o al costruendo depuratore consortile, con recapito finale nel fiume Tevere.

Il sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque è stato articolato in tre reti principali, ma integrate:

- Rete di smaltimento delle acque di piattaforma;
- Rete di raccolta delle acque bianche e delle acque nere provenienti dai singoli insediamenti;
- Rete di raccolta delle acque meteoriche afferenti ad aree verdi e quindi direttamente recapitabili ai ricettori naturali finali senza preventivo trattamento.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

h) si asserisce che il progetto prevede l'approvvigionamento idrico tramite campo pozzi ubicato all'esterno del perimetro del P.R.T. e che non valuta l'entità del fabbisogno complessivo e non è supportato da adeguate relazioni specialistiche.

CONTRODEDUZIONI:


Dal Piano Particolare di Esproprio (planimetria scala 1:2000 ; elaborato 00 - G - 01), si evince che il campo pozzi è stato ubicato in una zona altimetricamente più alta rispetto alle aree dell'Agglomerato industriale, proprio per garantire una prevalenza di 3-4 atmosfere nella rete di adduzione e distribuzione dell'acqua all'interno dei lotti.

La valutazione del fabbisogno idrico per l'area in oggetto è stata puntualmente studiata in applicazione della normativa vigente e sulla scorta delle risultanze della relazione idro-geologica allegata al progetto.

Con riferimento al dettato normativo di cui al DPR del 3 agosto 1968, in rapporto all'estensione del bacino e all'utilizzo dell'area asservita ad un insediamento industriale ed artigianale, è stato determinato il fabbisogno idrico giornaliero calcolato in circa 1330 m³/giorno.

La valutazione del fabbisogno idrico del nuovo agglomerato industriale è riportata nell'elaborato "0-IF-01 : Impianti fluido-meccanici - calcolo degli impianti".

L'osservazione, pertanto, è respinta.





i) si asserisce che il progetto non recepisce le prescrizioni contenute nel Giudizio di Compatibilità ambientale.

CONTRODEDUZIONI:

Il Giudizio di Compatibilità Ambientale è uno degli atti che costituiscono il Progetto Definitivo, le cui prescrizioni, unitamente a quelle esplicitate nei pareri espressi da tutti gli altri Enti intervenuti in Conferenza dei Servizi, debbono intendersi quale parte integrante e sostanziale del progetto definitivo stesso.

Gli elaborati, recanti il recepimento delle suddette prescrizioni, verranno modificati prima dell'approvazione del progetto definitivo.

L'osservazione non è accoglibile nelle sue conclusioni recanti la richiesta di non approvare il progetto, ma si può accogliere parzialmente relativamente al recepimento delle prescrizioni del Giudizio di Compatibilità Ambientale prima dell'approvazione definitiva del progetto.

l) si asserisce che il progetto non è conforme alla legge 109/94 e succ. mod. e al Regolamento di cui al D.P.R. 554/99 e succ. mod.

CONTRODEDUZIONI:

L'osservazione è alquanto generica.

Il progetto definitivo in approvazione risulta conforme sia alla Legge 109/94 e s.m.i., sia al Regolamento di cui al D.P.R. 554/99 e s.m.i.

L'osservazione, pertanto, non è accoglibile.

- Osservazioni presentate da Battocletti Fabrizio, Ciaccafava Mauro, D'Ascenzi Alberto, D'Ascenzi Irene, Foresi Antonello, Sapio Pasquale, Zoccali Ferdinando (Protocollo CNI 2774/07 del 28 dicembre 2007)

I deducenti risiedono in prossimità delle aree espropriande e la viabilità privata di accesso alle proprie abitazioni è interessata dal progetto in approvazione.

Si evidenzia che, alla luce delle osservazioni presentate, i deducenti hanno richiesto di non approvare il progetto.

1) si asserisce che il progetto prevede di attestare il tratto di viabilità privata di accesso alle abitazioni dei deducenti su un tratto di viabilità (c.d. Asse 7) con scarsa visuale ed in condizioni di assoluta pericolosità, in assoluto contrasto con il D.M. del 5 novembre 2001.

CONTRODEDUZIONI:

L'asse 7 svolge una funzione sia di collegamento tra l'asse 2 e l'asse principale (asse 1INT b), sia di servizio alla viabilità esistente di accesso all'area residenziale attraverso una semplice immissione alla progressiva 0+125.00. L'asse 7 origina dalla rotatoria 5 e termina con due rampe monodirezionali (di decelerazione ed accelerazione).

La geometria dell'arteria è stata elaborata ai sensi del D.M. del 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e presenta carreggiate di larghezza minima pari a 3.5 metri con allargamento della sede di carreggiata sino a 6.5 metri sui tratti in curva; l'innesto sull'asse "7" della strada di accesso alle abitazioni private dei deducenti è stato ubicato nel rispetto delle "minime distanze di visibilità per l'arresto" di cui alla citata normativa, ed i cui dettagli geometrici saranno evidenziati in sede di progettazione esecutiva.

Peraltro, nel progetto in approvazione, verranno inserite migliorie tese a consentire una maggiore visuale.


Sotto altro profilo, si evidenzia che durante la fase realizzativa del progetto verrà garantita la percorrenza ai deducenti.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

2) si asserisce che le caratteristiche del progetto definitivo contrastano insanabilmente con le previsioni del Piano Regolatore Territoriale approvato con la delibera del Consiglio regionale n. 171 e che il progetto si pone in assoluto contrasto con le suddette prescrizioni del Piano Regolatore Territoriale.

In particolare :

a) si asserisce che il progetto:





- trasforma radicalmente la struttura dell'asse viario principale sostituendo le due carreggiate distanziate 50 metri con un asse viario unitario;
- prevede una nuova viabilità principale di attraversamento dell'Agglomerato (c.d. Asse Principale n. 2), assolutamente non prevista dal Piano Regolatore Territoriale, con nuovo accesso "a goccia", posto illegittimamente al di fuori del perimetro del P.R.T.
- elimina i previsti svincoli a due livelli.

CONTRODEDUZIONI:

I tracciati stradali del Progetto Definitivo, pur non corrispondendo a quelli graficizzati nella zonizzazione di Piano Regolatore Consortile, debbono considerarsi ad esso conformi in applicazione del secondo comma dell'articolo 19 delle N.T.A. del Piano Regolatore Consortile, che così recita "l'indicazione grafica delle strade e dei nodi ha valore di massima fino alla redazione ed approvazione del Progetto Esecutivo che deve intendersi come parte integrante del Piano Regolatore".

Peraltro, l'accoglimento della proposta di "valutare una diversa soluzione che costeggiando il Fosso Figorone realizzasse l'innesto con la S.R. 313 in un tratto di piena visibilità" (pag. 5 Parere del Comune di Fara in Sabina) consentirà, nel progetto definitivo in approvazione, l'eliminazione dello svincolo a goccia, con spostamento ed immissione dell'Asse 2, in una zona di maggiore visibilità. I relativi elaborati di progetto verranno modificati in sede di approvazione del progetto definitivo.

Il previsto svincolo su due livelli in corrispondenza dell'incrocio con la S.R. 313 non si è potuto realizzare, in quanto le rampe di raccordo andavano ad interferire con un'area di interesse archeologico contenente i resti di una villa romana.

L'osservazione, pertanto, è respinta, con l'unica eccezione costituita dall'osservazione accoglibile relativa all'immissione dell'Asse 2 sulla S.R. 313.

b) si asserisce che il progetto elimina totalmente il raccordo ferroviario di penetrazione nell'Agglomerato industriale.

CONTRODEDUZIONI:

L'area di Passo Corese è ubicata nei pressi di un nodo di grandi vie di comunicazione nord - sud e costa adriatica, di aeroporti, nonché dell'area metropolitana di Roma.

Tali peculiarità dell'area di Passo Corese permangono anche se nel progetto definitivo non compare più il raccordo ferroviario previsto nel PRC a causa del vincolo imposto dal tracciato della nuova linea ferroviaria Passo Corese - Rieti, "infrastruttura strategica" e "prevalente" in quanto inserita nella Legge obiettivo 21/12/2001 n. 443, il cui progetto preliminare è stato approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica con Delibera 19/12/2003 n. 124.

Il sistema basato sull'interscambio è, peraltro, considerato attualmente più rapido ed economico, anche in virtù della specifica funzione del polo logistico in questione, che si caratterizza prevalentemente come "City-terminal" al servizio dell'intera area romana, funzionando da punto di scarico dai grossi mezzi di trasporto e carico su mezzi leggeri, più consoni per la distribuzione capillare all'interno dell'area metropolitana.


L'osservazione, pertanto, è respinta.

c) si asserisce che il progetto non tiene conto dei vincoli di inedificabilità imposti dalla Determinazione del Dipartimento del Territorio n. 137 del 10/02/2003 e dalla Delibera del Consiglio Regionale n. 171 del 25/02/2004.

CONTRODEDUZIONI:

I vincoli di inedificabilità di cui all'osservazione in esame sono stati superati dai seguenti pareri, resi in sede di Conferenza dei Servizi ed allegati al progetto depositato:

- Parere Area 05 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale del 15/06/2006;
- Parere Area " 2S / 05 " - Difesa del Suolo della regione Lazio del 30/03/2006;
- Parere VII SETTORE - Difesa del Suolo - Risorse Idriche - Agricoltura della Provincia di Rieti del 02/10/2006;
- Parere AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE del 06/04/2006;
- Parere ARDIS Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo del 08/11/2005.





- Parere Area 05 Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale del 3 maggio 2007, appositamente richiesto dall'AREA VIA, in sede di rilascio del parere di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

d) si asserisce che il progetto prevede il "tombamento" di parte del Fosso Figorone.

CONTRODEDUZIONI:

Sul punto, si evidenzia che il progetto definitivo depositato prevede un tratto di tombamento del fosso Figorone di lunghezza pari a circa 393 metri, nel raccordo tra la porzione di fosso esterna all'Agglomerato industriale e quella oggetto di intervento e nei tratti di ingresso ai lotti prospicienti il suddetto fosso.

Peraltro, si evidenzia che il fosso Figorone, attualmente visibile solo per alcuni tratti, sarà ampliato e recuperato in virtù della sua particolare collocazione mediana atta a consentire l'intercettazione e il convogliamento nel fiume Tevere di buona parte delle acque bianche dell'intero Agglomerato.

Nel progetto in approvazione il fosso Figorone sarà totalmente a cielo aperto, con l'unica eccezione costituita dai soli tratti di ingresso ai lotti.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

d) si asserisce che il progetto prevede la realizzazione di 46 "macro-lotti" su terreno collinare.

CONTRODEDUZIONI:

Esaminando la "Planimetria Lotti", si può facilmente constatare una presenza diffusa di scarpate, quale elemento di separazione tra le aree spianate.

I dislivelli tra i vari lotti variano da pochi metri ad un massimo di 14 metri (Lotti 31 - 32), in armonia con l'orografia del terreno e nell'ottica del bilanciamento delle terre (sterro - riporto).

Il paesaggio collinare attuale, caratterizzato da notevoli dislivelli ed enormi sbancamenti dovuti alle attività estrattive pregresse e/o ancora in corso, si presenta quale risultato finale di vari e consistenti rimaneggiamenti del terreno e risulta, pertanto, fortemente antropizzato.

La presenza delle scarpate di progetto, protette dalle alberature previste, pur comportando un'alterazione del paesaggio "necessaria e conseguente" alla diversa utilizzazione del suolo, così come prevista nel Piano Regolatore Consortile, consente di rimodellare il terreno mitigando l'impatto visivo dei costruendi edifici, attraverso la schermatura delle alberature.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

e) si asserisce che il progetto non recepisce le prescrizioni contenute nel Giudizio di Compatibilità Ambientale, espresso con provvedimento 24.9.2007 prot. 164106 della Regione Lazio, Dipartimento del Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile.

CONTRODEDUZIONI:

Il Giudizio di Compatibilità Ambientale è uno degli atti che costituiscono il Progetto Definitivo, le cui prescrizioni, unitamente a quelle esplicitate nei pareri espressi da tutti gli altri Enti intervenuti in Conferenza dei Servizi, debbono intendersi quale parte integrante e sostanziale del progetto definitivo stesso. Gli elaborati, recanti il recepimento delle suddette prescrizioni, verranno modificati prima dell'approvazione del progetto definitivo.

L'osservazione non è accoglibile nelle sue conclusioni recanti la richiesta di non approvare il progetto, ma si può accogliere parzialmente relativamente al recepimento delle prescrizioni del Giudizio di Compatibilità Ambientale prima dell'approvazione definitiva del progetto.

- Osservazioni presentate da :

Campanelli Paolo (Protocollo CNI 2770/07 del 28 dicembre 2007)





Battocletti Luisa, Pezzotti Pasquale, Fatucci Egizia, D'Agostino Gabriele, D'Agostino Massimo, Giagu Gabriele (Protocollo CNI 2776/07 del 28 dicembre 2007)
Fragapane Ugo, Giagu Daniela, Perilli Silvana, Casoli Egisto, Perilli Osvaldo, Valente Emilia, Perilli Fabio, Perillio Andrea, Giardini Giuseppe, Sionesto Fausto, Pirola Giuseppe, Ciani, Pirola Loredana, Russo Giuliano, Rizzo Ornella (Protocollo CNI 2779/07 del 28 dicembre 2007)
Torchio Silverio Maria Torchio Carola, Pirola Loredana, Maiocco Mauro, Fatucci Egizia, Rizzo Ornella, Russo Giuliano (Protocollo CNI 2772/07 del 28 dicembre 2007)

I deducenti risiedono nelle aree limitrofe al futuro Agglomerato industriale di Passo Corese.

Essi hanno formulato le stesse identiche osservazioni.

Pertanto, si procede ad un esame unitario delle osservazioni presentate.

Si evidenzia che, alla luce delle osservazioni presentate, i deducenti hanno richiesto che il progetto definitivo non ottenga l'approvazione.

a) si asserisce che diversi lotti industriali si attesteranno sulle strade comunali limitrofe, in alcuni casi frontalmente ai cancelli delle abitazioni, e che tale circostanza comporterà problemi derivanti dal traffico.

CONTRODEDUZIONI:

Risponde al vero l'affermazione in base alla quale vi sono due lotti (L26 e L31) che si attesteranno sulla viabilità comunale esistente, gli altri lotti interessati si attesteranno su una differente viabilità, attualmente di servizio ad un'attività in esercizio.

La viabilità esistente risulta idonea ad assorbire il traffico veicolare.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

b) si asserisce che dagli elaborati di progetto non si evince alcun intervento di mitigazione nei confronti delle abitazioni limitrofe al perimetro dell'Agglomerato.

CONTRODEDUZIONI:

A tal proposito, si precisa che si attueranno tutte le prescrizioni contenute nel parere di Valutazione di Impatto Ambientale, che costituisce parte integrante del Progetto Definitivo.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

c) si asserisce che un progetto per un così grande intervento non debba essere approvato senza che i cittadini siano opportunamente informati.

CONTRODEDUZIONI:

L'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, previsto dall'art. 16 del DPR n. 327/2001 -al quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, come noto, ha ottemperato-, è teso ad attuare una democratizzazione ed una trasparenza nell'esercizio dell'attività pubblica, al fine di consentire, per il tramite del principio del contraddittorio, una efficace tutela delle ragioni del cittadino e contestualmente è teso ad apprestare a vantaggio dell'Amministrazione elementi di conoscenza utili nell'esercizio dei poteri discrezionali.

Sul punto, si evidenzia che proprio in seguito alla pubblicazione del suddetto avviso sono pervenute le osservazioni in esame, oggetto delle presenti controdeduzioni.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

- Osservazioni presentate da :

Campanelli Paolo (Protocollo CNI 2771/07 del 28 dicembre 2007)

Torchio Silverio Maria, Torchio Carola, Pirola Loredana, Maiocco Mauro, Fatucci Egizia, Rizzo Ornella, Russo Giuliano (Protocollo CNI 2797/07 del 28 dicembre 2007)





Battocletti Luisa, Pezzotti Pasquale, Zoccali Ferdinando, Fatucci Egizia, D'Agostino Gabriele, D'Agostino Massimo, Giagu Gabriele (Protocollo CNI 2783/07 del 28 dicembre 2007)
Giagu Daniela, Fragapane Ugo, Perilli Silvana, Casoli Egisto, Valente Emilia, Perilli Osvaldo, Perilli Fabio, Perilli Andrea, Giardini Giuseppe, Siionesto Fausto, Pirola Giuseppe, Ciani, Pirola Loredana, Russo Giuliano, Rizzo Ornella (Protocollo CNI 2778/07 del 28 dicembre 2007)

I deducenti risiedono con le proprie famiglie nelle aree limitrofe al futuro Agglomerato industriale di Passo Corese. Essi hanno formulato le stesse identiche osservazioni.

Pertanto, si procede ad un esame unitario delle osservazioni presentate.

Si evidenzia che, alla luce delle osservazioni presentate, i deducenti hanno richiesto che il progetto definitivo non ottenga l'approvazione.

a) si asserisce che il progetto prevede l'approvvigionamento idrico tramite campo pozzi ubicato all'esterno del perimetro del P.R.T. e che non valuta l'entità del fabbisogno complessivo e non è supportato da adeguate relazioni specialistiche.

CONTRODEDUZIONI:

Dal Piano Particolare di Esproprio (planimetria scala 1:2000; elaborato 00 - G - 01), si evince che il campo pozzi è stato ubicato in una zona altimetricamente più alta rispetto alle aree dell'Agglomerato industriale, proprio per garantire una prevalenza di 3-4 atmosfere nella rete di adduzione e distribuzione dell'acqua all'interno dei lotti.

La valutazione del fabbisogno idrico per l'area in oggetto è stata puntualmente studiata in applicazione della normativa vigente e sulla scorta delle risultanze della relazione idro-geologica allegata al progetto.

Con riferimento al dettato normativo di cui al DPR del 3 agosto 1968, in rapporto all'estensione del bacino e all'utilizzo dell'area asservita ad un insediamento industriale ed artigianale, è stato determinato il fabbisogno idrico giornaliero calcolato in circa 1330 m³/giorno.

La valutazione del fabbisogno idrico del nuovo agglomerato industriale è riportata nell'elaborato "0-IF-01: Impianti fluido-meccanici - calcolo degli impianti".

L'osservazione, pertanto, è respinta.

- Osservazioni presentate da **Tornari Ombretta, Tornari Marcello, Tornari Antonella, Maccari Cecilia** (Protocollo CNI 2700/07 del 13 dicembre 2007)

1. Si richiede che sia presa in considerazione la metratura indicata nella lettera inviata dal comune di Fara in Sabina in data 22/12/2004.

CONTRODEDUZIONI:

Si conferma che la particella n. 64 del foglio catastale n. 26 del Comune di Fara in Sabina, intestata in catasto secondo i diritti di usufrutto per ½ a Maccari Cecilia; nuda proprietà per ½ a Tornari Antonella; usufrutto per ½ a Tornari Marcello e nuda proprietà per ½ a Tornari Ombretta, è sottoposta al vincolo preordinato all'esproprio per 7.434 metri quadrati.

Il residuo terreno, di cui alla richiesta dei deducenti, non può essere considerato un relitto non usufruibile né di disagiata utilizzazione, in quanto conserva l'attuale accesso dalla strada (la porzione espropriata è dalla parte opposta alla strada) e, pertanto, non può essere acquisito in tutto o in parte da questo Consorzio.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

- Osservazione presentata da **Sinceri Fernando** (Protocollo CNI 2761/07 del 21 dicembre 2007)

Si richiede che l'esproprio interessi le residue porzioni dell'area di proprietà, non inserite nel piano particolare di esproprio.

CONTRODEDUZIONI:

Si comunica che il relitto dei mappali 145 e 139 del Foglio 26 del Catasto Terreni del Comune di Fara in Sabina, non essendo più usufruibile ed essendo di disagiata utilizzazione, sarà inserito nei piani particellari di esproprio.





Il mappale 106, poiché di proprietà non esclusiva, verrà espropriato soltanto per la porzione già inserita all'interno del piano particellare di esproprio.

Ai fini del computo dell'indennità di esproprio, si precisa che tale indennità sarà determinata e corrisposta ai sensi del D.P.R. 327/2001, come da ultimo modificato dall' art. 2, comma 89, della Legge n. 244 del 24/12/2007, normativa quest'ultima che recepisce integralmente i principi contenuti nelle sentenze richiamate nell'osservazione in esame. Pertanto, le osservazioni in esame possono essere accolte soltanto parzialmente.

- Osservazioni presentate da:
Ambra Renato (Protocollo CNI 2796/07 del 28 dicembre 2007)
Zurzolo Anna (Protocollo CNI 2773/07 del 28 dicembre 2007)

I deducenti hanno presentato le medesime osservazioni, relativamente all'immobile di cui sono comproprietari e, pertanto, le controdeduzioni saranno uniche.

1. Si richiede che venga espropriata, al valore di mercato, l'intera proprietà.

CONTRODEDUZIONI:

La residua proprietà non ha caratteristiche tali da poter essere considerata un relitto non usufruibile, né di disagiata utilizzazione, pertanto non può essere acquisita in tutto o in parte da questo Consorzio.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

- 2. Si richiede di estendere o ridistribuire la zona verde, in modo tale da proteggere, adeguatamente e senza differenze, tutte le abitazioni sul territorio, in modo specifico si richiede che la particella catastale n. 83 non sia espropriata e sia destinata a zona a verde; si chiede, altresì, di garantire un cuneo visivo aperto sul verde.**

CONTRODEDUZIONI:

Con riguardo al primo profilo, si evidenzia che verranno attuate tutte le prescrizioni contenute nel Parere di Valutazione di Impatto Ambientale espresso con provvedimento del 24 settembre 2007 dal Dipartimento Territorio-Direzione Regionale Ambiente e protezione Civile.

Con riguardo al secondo profilo, si precisa che la particella catastale n. 83 non è interessata dal progetto, si presume che i deducenti si volessero riferire alla particella n. 63, la quale è destinata alla realizzazione di un lotto artigianale (L22).

Sarà facoltà delle Amministrazioni competenti richiedere all'utilizzatore finale del lotto di posizionare il verde di pertinenza del lotto stesso sulla particella n. 63 nella porzione confante con la proprietà dei deducenti.

L'osservazione, pertanto, è respinta.

3. Si richiede di procedere ad un controllo della falda freatica.

CONTRODEDUZIONI:

La realizzazione dei pozzi necessari a garantire l'approvvigionamento idrico dell'Agglomerato industriale avverrà nel rispetto delle normative vigenti e sotto l'egida delle Autorità competenti.

Quanto richiesto viene pertanto recepito quale suggerimento atto a prevenire disagi per i residenti in zona che usufruiscono di acqua prelevata dai pozzi.

L'osservazione, pertanto, è accoglibile.

- Osservazioni presentate da:
Ugolinelli Giancarlo e Della Branca Silvana (Protocollo CNI 2760/07 del 21 dicembre 2007)





CONTRODEDUZIONI:

Si richiede che l'approvazione del progetto definitivo non interessi la particella n. 19 del foglio catastale n. 18 del Comune di Fara in Sabina e si precisa che, in caso di esproprio della suddetta particella, la restante proprietà subirebbe un notevole deprezzamento, venendo meno l'accesso diretto dalla strada pubblica

Si comunica che la particella n. 19 del foglio catastale n. 18 del Comune di Fara in Sabina sarà realizzata per la realizzazione del progetto, in quanto nell'area di sedime verrà ubicata la vasca di accumulo delle acque che serviranno l'Agglomerato Industriale. Inoltre, il paventato deprezzamento della restante proprietà è infondato, in quanto si garantirà il collegamento tra la predetta proprietà e la pubblica via.

Infine, si precisa che il residuo terreno di cui alla richiesta dei deducenti non può essere considerato un relitto non usufruibile, né di disagiata utilizzazione e, pertanto, non può essere acquisito in tutto o in parte da questo Consorzio. L'osservazione, pertanto, è respinta.

Procura Speciale datata 13/06/2007 conferita da Silvana Gozzi, intestataria del mappale 43 del foglio 38 del catasto terreni del Comune di Fara in Sabina, a Mirella Gozzi.

Si precisa che si tratta di una procura speciale ad intervenire nella stipula del rogito notarile di vendita del mappale n. 43 del foglio catastale n. 38 del Comune di Fara in Sabina e non di un'osservazione al progetto definitivo depositato.

* * *

Nei termini suesposti è la relazione recante le controdeduzioni alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 16 del DPR 327/2001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Angelo Landro)